

	Istituto Statale “Marco Belli” <i>Indirizzo Linguistico – Indirizzo Scienze Sociali</i> Piazza Marconi, 10 - 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421 73102 Fax 0421 280814 Site internet: http://www.marcobelli.it E-mail: info@marcobelli.it C.F. 83003390271	
Attribuzione Credito Formativo (delibera C.D. del 22.04.08)		MFY-00 22/04/2008 Pagina 1 di 1

Attribuzione Credito Formativo (C.D. del 22.04.08)

Il Collegio dei docenti:

- premesso che il credito formativo è disciplinato dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, e viene attribuito nel corso dello scrutinio finale, a partire dalla classe terza, in ottemperanza all’art. 12 del Regolamento applicativo della emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, e in conformità con il DM 10 febbraio 1999, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, e al DM 24 febbraio 2000, n. 49;
- considerato che, come riportato all’art. 1 del suddetto DM 24 febbraio 2000, n. 49, e nelle successive integrazioni e modificazioni, le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport;
- considerato che, in ottemperanza all’art. 2, comma 1, del citato DM, i criteri di valutazione delle esperienze citate all’art.1 devono [...] tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati;
- considerato che, in ottemperanza all’art. 2, comma 2, del citato DM, i consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati;

il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità i seguenti criteri:

1. vengono accettate come credito formativo degli studenti da parte dell’Istituto tutte le attività menzionate nell’art. all’art. 1 del suddetto DM 24 febbraio 2000, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, purché debitamente documentate da apposita dichiarazione dell’Ente che le certifica, come previsto dal medesimo DM, art. 3, comma 1;
2. tutte queste attività, come previsto dalla norma, devono avere la caratteristica della rilevanza qualitativa, e perciò non sono computabili ai fini dell’attribuzione di credito formativo singole esperienze (come ad esempio partecipazione a singole conferenze o incontri) che abbiano la caratteristica della sporadicità e della episodicità, anche in considerazione di una ridotta durata oraria;
3. per quanto concerne le attività lavorative prestate dagli studenti, vengono accettate come credito formativo purché in regola con la legislazione vigente nel campo del lavoro e della contribuzione. Per le attività non organizzate dalla scuola – stage estivi – come attestazioni saranno ritenuti validi i seguenti documenti: la busta paga se indicante il periodo e il versamento dei contributi, oppure dichiarazione autografa del datore di lavoro. Se l’attività è stata svolta in enti pubblici, sarà ritenuta valida la semplice autocertificazione da parte dello studente;
4. sono dichiarate valide ai fini dell’attribuzione del credito formativo dell’anno scolastico corrente quelle esperienze di lavoro o di attività che gli studenti hanno svolto nel corso dell’estate 2008;
5. per quanto concerne i corsi di lingua all’estero, visti i peculiari indirizzi di studio dell’Istituto, e fatte salve le caratteristiche di validità stabilite dalla vigente normativa (e in particolare la Nota MPI 29 aprile 1999, Prot. n. 5884/C/1/L; la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 117; la Circolare Ministeriale 5 giugno 2001, Prot. n. 5126; la Circolare 10 settembre 2002, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni), vengono ritenuti validi per l’attribuzione del credito formativo nel terzo anno di corso anche i corsi di lingua che gli studenti hanno sostenuto all’estero nei due anni precedenti di corso superiore. Non sono invece computati i corsi di lingua effettuati tra la fine della terza media e l’avvio della prima classe superiore;
6. in caso di più attestazioni di credito formativo, il punteggio non viene attribuito frazionando in decimi di punto i diversi crediti formativi acquisiti dallo studente, ma attribuendo un punto intero, indipendentemente dal numero degli attestati;
7. nel caso in cui non vi sia stata la presentazione di alcun attestato di credito formativo, o gli attestati presentati non facciano parte delle categorie summenzionate o non possano essere riconosciuti, i Consigli di Classe potranno comunque valutare per l’attribuzione di un eventuale punto di credito scolastico la frequenza, l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, e agli organi collegiali;
8. nel caso in cui vi sia stata da parte dell’allievo la presentazione di attestati di crediti formativi riconoscibili ma il Consiglio di classe in sede di scrutinio abbia riscontrato un impegno e una partecipazione manifestamente inadeguati nel corso dell’anno scolastico, è comunque facoltà dello stesso Consiglio di classe, con opportuna motivazione a verbale, di concedere il credito corrispondente al minimo della banda di oscillazione prevista.